

COMUNE DI SCALEA




(Provincia di Cosenza)

PIATTAFORMA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2013







AI SENSI DEI C.C.N.L.: 31/03/99 - 01/04/99 - 14/09/2000 - 5/10/2001 - 22/01/2004 - 09/05/2006 - 11/04/2008 - 31/07/2009.

L'anno duemilatredici il giorno veptimove del mese di AGOSTO nella sede del Comune di Scalea si è riunita la delegazione trattante dell'Ente, come di seguito composta:

PARTE PUBBLICA:

Dott. Antonio Marino	Segretario Generale - Presidente	
Rag. MARTINA VALERIO	Componente	
Avv. Giuseppe Sangiovanni	Componente	


PARTE SINDACALE:






a) per la R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria o una rappresentanza della stessa in base al regolamento interno della RSU):		
PALMA GIOVANNI	Componente DICAP	
DE BIASE MASSIMILIANO	Componente DICAP	
LATEVA PASQUALE	Componente CGIL	
LORITO GIOVANNI	Componente CISL	
	Componente	
b) i rappresentanti territoriali delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL:		
LACINA	Componente DICAP	
BORSANI	Componente CISL	
	Componente	
	Componente	
	Componente	

Partecipa con funzione di verbalizzante la Rag. Angela Loschiavo.

Le parti come sopra rappresentati convengono quanto appresso, dando atto che il Presidente della delegazione trattante di Parte Pubblica sottoscriverà una volta autorizzato dalla Giunta Comunale.

15 OTT 2013


SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Antonio MARINO



5 OTT. 2013
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio MARINO

ART. 1

Campo di applicazione

1. Il presente CCDI si applica al personale dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D. Lgs 30 Marzo 2001, n° 165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come dal D. Lgs. n. 165/01

ART. 2

Durata e decorrenza di applicazione del contratto

1. Il presente CCDI conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del nuovo contratto decentrato integrativo.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto o di quello nazionale.

ART. 3


Regolamentazione diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

A) Servizi e uffici interessati.

1. Ai sensi dell'art. 1 e 2 della premessa al CCNL del 6.7.1995, si conviene che sono interessati dalla presente regolamentazione i seguenti servizi o uffici:

SERVIZI O UFFICI	FUNZIONI ESSENZIALI
STATO CIVILE	- raccoglimento delle registrazioni di nascita e morte .
SERVIZIO ELETTORALE	- per consentire le attività prescritte dalle scadenze di legge nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e la consegna dei plichi agli uffici competenti
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	- pronto intervento assistenziale a favore persone non autosufficienti e minori, assicurare tutela fisica
POLIZIA LOCALE	- attività richiesta dall'A.G. e interventi in caso di trattamento sanitario obbligatorio; - attività infortunistica e di pronto intervento (reperibilità); - attività della centrale operativa (contingenti limitati); - vigilanza della casa municipale;
PROTEZIONE CIVILE	- solo con limitato numero di dipendenti in reperibilità

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



15 OTT. 2013

Antonio Marino
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio MARINO

B) Definizione dei contingenti minimi

1. In riferimento ai servizi essenziali indicati al punto A, sono individuati i seguenti contingenti di personale esonerati dalla effettuazione dello sciopero, suddivisi per servizi e categoria:

SERVIZI	CATEG.	N.
Stato Civile	C	1
Servizio Elettorale	D	1
Servizi Socio – Assistenziale	C	1
Polizia Locale	D	2
	C	2
Protezione Civile	D	1
	C	3

C) Procedure di attivazione dei contingenti minimi.

1. I responsabili dei settori, in occasione di ogni sciopero, individuano i nominativi del personale inclusi nei contingenti come definiti al punto B, adottando, ove possibili criteri di rotazione.
2. I nominativi sono comunicati alle Organizzazioni Sindacali locali ed ai singoli interessati entro e non oltre il quinto giorno precedente la data dello sciopero. Il personale individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la sostituzione, ove possibile.
3. E' fatto divieto ai responsabili dei settori di verificare o quantificare, formalmente o informalmente, la volontà del personale di aderire allo sciopero, al di fuori del caso e con le modalità di cui al comma precedente.
4. I responsabili dei settori, verificheranno, entro i primi 30 minuti di servizio, la possibilità di sostituire il personale esentato dallo sciopero con personale che non ha aderito allo stesso.

D) Modalità di effettuazione degli scioperi.


1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicano azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui al punto A, ne daranno comunicazione all'Amministrazione con un preavviso di almeno 10 giorni, precisando in particolare la durata della astensione dal lavoro. In caso di revoca di sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione.
2. Nel caso in cui lo sciopero riguardi servizi resi all'utenza, l'Amministrazione porterà conoscenza degli utenti, nelle forme ritenute più opportune, la durata e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione sarà effettuata dall'Amministrazione in caso di revoca dello sciopero.
3. Per l'indicazione dei periodi in cui non possono essere indetti scioperi e per le forme di sciopero non ammissibili, si fa riferimento ai commi 3 e 4 dell'art. 3 della premessa del CCNL del 6.7.95.

ART. 4

Politiche dell'Orario di Lavoro

1. L'orario di lavoro è stabilito in funzione dell'efficienza dei servizi e del soddisfacimento dei bisogni degli utenti e nel rispetto dell'orario di servizio.
2. L'orario di lavoro può essere flessibile, secondo le modalità stabilite dall'art. 17 comma 4 lettera a) del

Antonio Marino
Q. Colonna
[Signature]
[Signature]



15 OTT. 2013
SEGREARIO GENERALE
Dott. Antonio MARINO

CCNL 6 luglio 1995, tenendo conto dei seguenti fattori;

- a. esigenze del personale che, per documentati motivi, e per un dato periodo di tempo chiedo di usufruire di un diverso orario di lavoro;
 - b. si dà priorità ai dipendenti in situazione di svantaggio personale, sociale o familiare e/o con figli in età scolare o comunque con handicap.
 - c. per particolari esigenze di servizio valutate dal responsabile del settore;
 - d. il responsabile del settore può autorizzare l'anticipazione dell'orario pomeridiano in alcuni periodi dell'anno (ad es. periodo estivo, periodo natalizio, ecc...).
3. L'orario di lavoro può essere anche organizzato secondo le modalità previste all'art. 17, comma 4. lettera b), c) e d) del CCNL 6 luglio 1995.
4. Le disposizioni in ordine all'orario di lavoro sono adottate dai responsabili di settore, secondo le modalità previste nei commi precedenti.

ART. 5

Sicurezza e Salute - D.Lgs. 81/2008

- 1. Le parti convengono che la salute e la sicurezza sul posto di lavoro rappresentano l'obiettivo comune per il rispetto della dignità del lavoro e per la salvaguardia della integrità fisica e delle risorse umane.
- 2. L'Amministrazione comunale si impegna a garantire al personale esterno il necessario vestiario per il regolare svolgimento della propria attività lavorativa ed a tutto il personale in servizio sia interno che esterno, le necessarie visite mediche.

ART. 6

Pari Opportunità

- 1. L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire la pari opportunità, nonché ad avviare un progetto di azioni positive di pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale del personale femminile, con perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, che tende ad evitare assegnazioni di mansioni aventi carattere discriminatorio e/o prive di ogni possibile evoluzione professionale.
- 2. Le parti danno favorevolmente atto che l'Amministrazione Comunale ha istituito il C.U.G. (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità) nonché ha approvato il suo regolamento di funzionamento. Danno ulteriormente e favorevolmente atto che è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59, del 07/05/2013, il Piano delle Azioni Positive.

ART. 7

Piano generale delle attività di formazione

- 1. L'Amministrazione comunale favorisce la formazione del personale attraverso:
 - a. corsi di formazione ed aggiornamenti;
 - b. acquisto di pubblicazioni editoriali;
 - c. acquisto di abbonamenti online relativi a servizi formativi, aggiornamenti nelle materie di competenza dei vari uffici comunali.

ART. 8

Criteri di utilizzo delle risorse

Le risorse relative al fondo risorse decentrate, così come quantificate per l'anno 2013 vengono utilizzate nel modo seguente:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4

**A) INDENNITÀ DI TURNO (art.22 CCNL 2000)**

1. L'indennità di turno è corrisposta ai dipendenti del Settore Polizia Locale che svolgano i servizi turnificati su sette giorni lavorativi.
-Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno.
2. Lo stanziamento per liquidare l'indennità di turno è stabilito in **€ 19.040,00**

B) INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ (art.23 CCNL 2000)

1. I servizi di pronta reperibilità sono i seguenti:

SERVIZI	CATEG.	N.
Stato Civile	C	3
Manutentivi Generali	C	2
	B	3
	A	2
Protezione Civile	D	1
	C	1
	B	2
	A	2

2. Lo stanziamento per liquidare l'indennità di reperibilità è stabilito in **€ 2.167,29**


C) MANEGGIO VALORI (art. 36 CCNL 2000)

1. Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete un'indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati nella seguente misura:

da	€ 214,85	a	€ 4.303,64 medi mensili	€ 0,52
da	€ 4.303,65	a	€ 10.759,35 medi mensili	€ 0,77
da	€ 10.759,36	a	€ 21.518,69 medi mensili	€ 1,03
da	€ 21.518,70	a	€ 43.037,90 medi mensili	€ 1,29
oltre	€ 43.037,90	medi mensili		€ 1,55

2. Per valori di cassa si intendono denaro contante, buoni mensa, marche da bollo. Il valore medio mensile si ottiene sommando il totale dei valori maneggiati durante l'anno e dividendolo per 12 mesi.
3. L'indennità spetta per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio, con esclusione di qualsiasi assenza per qualsiasi causa.
4. Lo stanziamento per liquidare l'indennità di maneggio valori è stabilito in **€ 740,04**

D) INDENNITÀ DI RISCHIO (art. 37 CCNL 2000)



SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio MARINO

1. L'indennità di rischio è corrisposta al personale che presta attività lavorativa comportante condizioni di particolare esposizione a rischio pregiudizievole per la salute e per l'integrità personale.
2. L'indennità di rischio è corrisposta per le seguenti prestazioni:
 - a. prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico a scarico;
 - b. prestazioni di lavoro che comportano attività di manutenzione stradale;
 - c. prestazione connesse all'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - d. prestazioni connesse all'attività di manutenzione degli impianti elettrici e/o impianti di pubblica illuminazione;
 - e. prestazioni connesse all'attività di gestione del depuratore e/o della rete fognante;
 - f. prestazioni connesse alle attività edili;
 - g. prestazioni socio assistenziali connesse all'accompagnamento degli utenti presso i presidi socio assistenziali.
3. L'esposizione al rischio deve essere continua, effettiva e diretta.
4. L'indennità è quantificata in un importo pari ad € 30,00 al mese per undici mesi (art. 41 CCNL 2004) e compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio.
5. Il compenso è decurtato di € 0,77 per ogni giornata di assenza con esclusione delle ferie e del riposo compensativo.
6. Lo stanziamento per liquidare l'indennità di rischio è stabilito in **€3.300,00**

E) INDENNITÀ DI DISAGIO (art. 17 c. 2° lett. e CCNL 1999)

1. L'indennità di disagio compensa l'esercizio delle seguenti attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C come di seguito stabilito:
 - a. autista di automezzi non previsti tra le prestazioni indennizzate con l'indennità di rischio;
 - b. personale che svolge con continuità l'attività di notifiche;
 - c. attività implicanti con frequenza rientri nella sede lavorativa più volte al giorno (uscire tribunale e uscire casa comunale)
2. L'indennità di attività disagiata è attribuita solo a condizione che il dipendente abbia svolto effettivamente le funzioni inerenti alle prestazioni sopra descritte.
3. L'indennità è quantificata in un importo pari ad € 20,00 al mese per undici mesi.
4. Lo stanziamento per liquidare l'indennità di disagio è stabilito in **€ 880,00**

F) COMPENSO PER COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ ART.17, COMMA 2°, LETTERA F) CCNL 1.4.99, COME MODIFICATO DALL'ART. 36 CCNL 2004 E DALL'ART. 7 CCNL 2006;

F1) Responsabilità di ambiti organizzativi complessi (Servizi/Staff)

1. La responsabilità è attribuita nell'ambito del Settore di appartenenza al personale di categoria D e in subordine alla categoria C ai responsabili dei servizi interni e a coloro che svolgono compiti di staff degli organi politici, sempre che vi siano in entrambi i casi i provvedimenti formali di nomina o di incarico.
2. L'indennità annua è fissata nella misura di € 697,00
3. Lo stanziamento per liquidare l'indennità di responsabilità dei servizi/staff è stabilito in **€ 9.061,00**

[Handwritten signatures and initials]



15 OTT. 2013
SEGRETERIO GENERALE
Dott. Antonio MARINO

F2) Responsabilità di ambiti organizzativi semplici (Ufficio)

1. Gli ambiti organizzativi semplici consistono nella responsabilità del singolo ufficio;
2. La responsabilità può essere attribuita al personale inquadrato nei profili afferenti la categoria C o D che sono formalmente incaricati di uffici all'interno del settore e dei rispettivi servizi e sempre che ci siano i provvedimenti formali di nomina.
3. L'indennità annua è fissata nella misura di **€ 560,00**
4. Lo stanziamento per liquidare l'indennità di responsabilità degli uffici è stabilito in **€ 1.680,00**

F3) Indennità per segreteria di commissioni ed organismi collegiali e per attività di segreteria.

1. L'indennità è dovuta al personale di categoria C o D che svolga funzioni di segreteria, nonché curi gli adempimenti afferenti ai procedimenti relativi alla sottocommissione elettorale ed altri organi collegiali (es. delegazione trattante di parte pubblica), sempre che vi siano i provvedimenti formali di nomina.
2. Detta indennità è altresì dovuta al dipendente di categoria C o D che svolga funzioni di segreteria del Responsabile comunale della prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell'art.4 del Piano Comunale di prevenzione della corruzione.
3. L'indennità annua è fissata nella misura di **€ 420,00**
4. Lo stanziamento per liquidare l'indennità di segreteria commissioni è stabilito in **€ 1.260,00**

G) COMPENSO PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (art. 17 c. 2°, lett. i CCNL 1999)


1. L'indennità è dovuta al personale delle categorie B – C – D al quale è stato attribuito con atto formale dell'Ente le qualifiche di:
 - Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe;
 - Responsabile dei Tributi;
 - Responsabile archivi informatici;
 - Addetti URP
 - Formatori professionali;
 - Messo notificatore per funzioni di ufficiale giudiziario;
 - personale addetto ai servizi di Protezione Civile;
2. L'indennità annua è fissata nella misura di **€ 300,00**.
3. Lo stanziamento per liquidare il compenso per specifiche responsabilità è stabilito in **€ 1.200,00**

ART. 9

Piano di Lavoro relativo al trasporto scolastico

1. Viene previsto un compenso accessorio che remunera l'impiego di un (1) dipendente di – Categoria A – Posizione economica A5 – profilo professionale operatore autista, anche come autista scuolabus. Detto dipendente è munito dell'apposita patente ex "D K" e viene utilizzato per tutto l'anno scolastico come autista di scuolabus.
2. Detto piano di lavoro consente all'Ente di evitare l'esternalizzazione parziale del servizio di trasporto scolastico e quindi producendo un risparmio di spesa, oppure di evitare una riduzione qualitativa del servizio. La verifica dell'effettività di detto piano deve essere svolta da parte del responsabile del settore di appartenenza.
3. Lo stanziamento per liquidare il compenso per il piano di lavoro è stabilito in **€ 700,00**

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.]



15 OTT. 2013

SECRETARIO GENERALE
Dott. Antonio MARINO

Compensi agli Avvocati dell'Avvocatura Civica

1. Agli Avvocati dell'Avvocatura Civica i compensi di cui all'art. 13 del Regolamento Comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 7/02/2012, si aggiungono alle indennità di risultato, ove i medesimi ricoprano incarichi di posizione organizzative.

ART. 11

Regolamento ex art. 92 D.Lgs. n. 163 del 18/04/2006

1. Le parti danno atto che i corrispettivi e gli incentivi previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163, sono disciplinati dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.36, del 14 novembre 2012, ed oggetto del CCDI 2012.

DICHIARAZIONI DELLE PARTI SINDACALI

DICHIARAZIONE N. 1.

LE PARTI SINDACALI PRENDONO ATTO CHE A SEGUITO DELLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO È POSSIBILE FINANZIARE L'ISTITUTO DEL TURNO FINO AL 30.06.2013 E ALL'OCCORRENZA DELLA CIFRA STABILITA.

DICHIARAZIONE N. 2 -

PRESSO ATTO DELLA REAZIONE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI IN MERITO ALLA CORRETTEZZA DELLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO 2013, LE OO. SS. SIGLANO LA PREINTESA DEL CCDI 2013 COSÌ COME ~~PRESENTATA~~ PROPOSTO DALLA PARTE PUBBLICA, UCCIDENTESA CHE VENGA DISCUSSA ENTRO LA FINE DELL'ANNO LA CONSISTENZA DELL'ANZIDETTO FONDO CHE NON GARANTISCE PIENA FLUIDITÀ DEI SERVIZI DA GARANTIRE ALLA COLLETTIVITÀ.

A TAL
~~SCUOLA~~ UOLO INVITANO LA PARTE PUBBLICA AD UN APPROFONDIRI MENTO DELLE CIRCOLARI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, CON LA POSSIBILITÀ DI AUMENTARE LA CONSISTENZA DELLE RISORSE VARIABILI DEL FONDO DELLA CONTRIBUZIONE DECENTRATA

[Handwritten signatures and initials]

PER IL MIGLIORAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI
ISTITUZIONALI.

ALLEGANDO AD ESEMPIO UN PARERE DELLA SEZIONE REGIONALE
DELLA CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA DEL 15.07.2013.
CHIEDENDO INFINE ~~SE~~ E A TALE PROPOSITO UN INCONTRO CON
LA GESTIONE CONSIDERABILE DELL'ENTE.

[Handwritten signatures and initials]

15 OTT. 2013

[Handwritten signature]
SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio MARINO

Corte dei Conti: I comuni possono con i proventi delle violazioni al CdS finanziare prestazioni accessorie del personale di P.M.

15 luglio 2013 alle ore 21.05

Turnazione – Gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito "di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187".-

"... ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada nella versione novellata dalla Legge n. 120/2010, il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187";-

"La turnazione finanziabile ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada ricomprende un ambito limitato al servizio notturno e un oggetto specifico teso a prevenire le violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti";-

"Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla scorta di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio";-

"Il fisiologico delta tra accertamenti e riscossioni di tale tipologia di entrata nonché la specifica destinazione di quest'ultima rendono quantomai opportuno - per ragioni di prudenza contabile - provvedere all'accertamento di questa risorsa contestualmente alla riscossione dei relativi importi, oppure - in alternativa - alla costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti ovvero di un congruo vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero".

Turnazione – proventi derivanti da violazioni al codice della strada – finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187

La sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Nicola Mastropasqua	Presidente
dott. Giuseppe Roberto Mario Zola	Consigliere
dott. Gianluca Braghò	Primo Referendario (relatore)
dott. Alessandro Napoli	Referendario
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott. Cristiano Baldi	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 25 giugno 2013

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la nota n. 12338 di protocollo in data 21 maggio 2013, con la quale il sindaco del comune di Lonate Pozzolo (VA) ha richiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta del sindaco del comune di Lonate Pozzolo (VA);

Udito il relatore dott. Gianluca Braghò;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di Lonate Pozzolo (VA), mediante nota n. 12338 del 21 maggio 2013, ha posto un quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 208 codice della strada, come novellato dalla legge n. 120/2010.

Il sindaco premette che il comune di Lonate Pozzolo, unitamente al Comune di Ferno, ha costituito un'unione dei comuni, ai sensi dell'art. 32 del TUEL, per la gestione associata di alcune funzioni fondamentali, tra cui le funzioni di Polizia Locale; l'ente concorre alle spese ordinarie di gestione e manutenzione in proporzione alla propria quota di partecipazione individuata secondo il numero di abitanti.

Ciò premesso, il sindaco chiede alla Sezione di conoscere se, alla luce delle norme dettate dall'articolo 208 comma 4 lettera b) del nuovo Codice della Strada novellato dalla legge n. 120/2010, sia possibile far rientrare la spesa relativa all'indennità di turnazione, di cui all'art. 22 del CCNL del 14/09/2000 nel concetto di *"potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni"*.

A parere dell'amministrazione la *ratio* di tale norma sembrerebbe quella di consentire agli enti locali di poter impiegare un quarto (del 50%) dei proventi in esame in strumenti o attività che incrementino il controllo delle violazioni. La locuzione usata dal legislatore "*anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature*", mostrerebbe l'intenzione dello stesso di allargare la possibilità d'impiego di tali risorse, permettendo spese che non siano esclusivamente connesse all'utilizzo di mezzi strumentali all'attività di servizio di polizia stradale (come automezzi o altri mezzi che sono esplicitamente richiamati dalla norma), anche attraverso altri strumenti non "materiali", come potrebbe essere il potenziamento dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo dell'istituto della turnazione, purché perseguano il fine del potenziamento del controllo delle violazioni.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA ED OGGETTIVA

La richiesta di parere di cui sopra è intesa ad avvalersi della facoltà prevista dalla norma contenuta nell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la quale dispone che le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti "pareri in materia di contabilità pubblica".

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge 131/2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

La Sezione, preliminarmente, è chiamata a pronunciarsi sull'ammissibilità della richiesta, con riferimento ai parametri derivanti dalla natura della funzione consultiva prevista dalla normazione sopra indicata.

Con particolare riguardo all'individuazione dell'organo legittimato a inoltrare le richieste di parere dei comuni, si osserva che il sindaco è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

Sotto il profilo oggettivo, il quesito proposto è diretto ad ottenere indicazioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti di tipologia simile al comune richiedente; nonché, rientra nella materia della contabilità pubblica, poiché l'art. 208 del codice della strada indica agli enti locali di perseguire determinate finalità di

interesse pubblico, imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall'accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada per effettuare interventi indicati dalla norma *de qua*.

Il quesito riveste portata generale ed astratta e non interferisce né con la sfera di discrezionalità riservata dalla legge alla pubblica amministrazione locale, né con possibili questioni attinenti alla giurisdizione civile, amministrativa o di responsabilità amministrativo-contabile.

Ne consegue che la richiesta di parere, rientrando nella nozione di contabilità pubblica, è oggettivamente ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

L'amministrazione interpellante s'interroga circa la possibilità di finanziare l'articolazione dell'orario di lavoro in turni, in cui si intende organizzare la gestione associata dei servizi di Polizia Locale (art. 22 del CCNL del 14 settembre 2000), tramite i proventi derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 208 comma 4 lett. b) del Codice della Strada, alla luce delle modifiche apportate dalla legge 29 luglio 2010, n.120.

Sulla questione, la Sezione ripercorre il proprio orientamento, reso esplicito sin dalla deliberazione n.961/2010/PAR in tema di limiti al finanziamento del trattamento accessorio degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale mediante lo stanziamento di siffatte risorse, con la precisazione che la norma di riferimento circa il collegamento fra turnazione e proventi *ex art. 208 C.d.S.* è individuabile più correttamente nel comma 5 *bis* del medesimo articolo.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge. 29 luglio 2010, n.120, l'art. 208 comma 4 nel tenore attualmente vigente statuisce che *"una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (n.d.a. Regioni, Province e Comuni) è destinata:*

a) in misura non inferiore a un quarto della quota a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d) bis ed e) del comma 1 dell'art. 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica”.

Ai sensi del comma 5, gli enti locali determinano annualmente, con delibera di giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4, con facoltà dell'ente di utilizzare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi per le finalità di cui al citato comma 4.

In sintesi, il legislatore individua un vincolo di destinazione per il 50% dei proventi da sanzioni amministrative, articolato in tre filoni: a) interventi riguardanti la segnaletica delle strade di proprietà dell'ente, per almeno ¼ del predetto 50%; b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni per almeno un altro ¼ del predetto 50%; c) un'ampia congerie di fattispecie per la quota residuale, in parte coincidenti con le destinazioni già proprie della precedente disciplina.

Tra queste eterogenee ipotesi sub c) trovano espressa collocazione le destinazioni di cui al successivo comma 5 bis, ai sensi del quale “la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.

Ai fini del quesito in oggetto, il Collegio evidenzia sin d'ora, oltre la già vigente possibilità di procedere ad assunzioni stagionali a progetto e nelle forme contrattuali flessibili, anche la innovativa facoltà prevista dalla legge di finanziare progetti di potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana e stradale, nonché dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.

La *ratio legis* del predetto art. 208, anche nella versione originaria, è duplice. Da un lato, il legislatore persegue determinate finalità di interesse pubblico cristallizzate *ex lege*, imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall'accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada per effettuare tali interventi. Dall'altro, si valorizza l'equilibrio di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che queste ultime possano destinare a spese correnti, di natura stabile e continuativa, entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare.

Il dibattito interpretativo è incentrato da tempo sulla possibile incentivazione di prestazioni e risultati del personale di polizia municipale mediante i proventi delle sanzioni amministrative e, in caso di risposta affermativa, sulle modalità applicative.

Una prima opzione passa attraverso il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività del personale di cui all'articolo 15 del CCNL 1 aprile 1999. Quest'ultimo elenca le tipologie di risorse che annualmente possono sostenere le iniziative volte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, dando attuazione al principio secondo cui l'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire solo in sede di contrattazione collettiva. Nel caso di specie, l'integrazione del fondo di produttività potrebbe concretizzarsi in due modi (richiamati dal Comune di Gallarate nel quesito):

a) finalizzando gli stessi all'attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione per accrescere quelli esistenti ai sensi dell'articolo 15 comma 5 del CCNL 1 aprile 1999;

b) considerando i medesimi alla stregua di risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ai sensi del comma 1 lettera K) dello stesso articolo.

Una diversa possibilità, anch'essa evocata dalla Civica Amministrazione nel quesito, potrebbe essere costituita dal finanziamento del lavoro straordinario, legato ad un

incremento delle prestazioni oltre l'orario contrattuale, integrando il fondo dello straordinario ex art. 14 comma 2 del citato CCNL.

Orbene, il Collegio ricorda che, nel quadro *ante* L. n. 120/2010, si erano formate in materia due diverse opinioni interpretative, come di recente evocato dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana (delibera n. 104 del 15 settembre 2010).

Un primo (più risalente) orientamento era favorevole alla destinazione dei proventi in esame al trattamento accessorio della polizia municipale.

Più nel dettaglio, la circolare n. 0960469/15100/761 del 30.7.1996 del Ministero dell'Interno – Divisione enti locali argomentava in tal senso, valorizzando la genericità della norma inerente la destinazione con la conseguente facoltà degli enti locali, nella loro autonomia, di destinare parte dei proventi alle suddette finalità. Parimenti Tar Sicilia – Palermo n. 1136 del 21.9.2001 aveva precisato che la dizione della norma – miglioramento della circolazione sulle strade – è di portata così ampia e generica da consentire l'utilizzo dei proventi in questione anche per il pagamento del lavoro straordinario dei vigili urbani che, sia pure indirettamente, persegue lo scopo di contribuire appunto al miglioramento della circolazione stradale.

Altro filone, divenuto maggioritario, era contrario all'utilizzabilità di questi importi per finanziare il trattamento accessorio del personale di vigilanza.

L'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), in data 4.12.2000 in risposta al quesito n. T5, ha espresso l'avviso secondo cui *“è da escludersi la possibilità di alimentare il fondo previsto dall'articolo 15 del CCNL del 1.4.1999 con i proventi da sanzione amministrativa al codice della strada; tali somme sono infatti destinate ad iniziative per la realizzazione di opere e strutture intese a migliorare la circolazione stradale nonché a studi, ricerche, aggiornamenti professionali e simili pure intesi a rendere più efficiente il servizio”*.

La stessa Agenzia in data 7.9.2001, in risposta al quesito T 26, ha affermato che *“i maggiori oneri derivanti dalla istituzione del nuovo servizio delle pattuglie serali della polizia municipale non possono essere sostenuti attraverso l'utilizzo dei proventi di cui all'articolo 208 del codice della strada; tale disciplina non consente di destinare le relative risorse a forme di incentivazione del personale”*.

Questa interpretazione sarebbe, poi, suffragata dall'art. 17 del CCNL 22 gennaio 2004 che non prevede e non consente ulteriori destinazioni (come incentivazioni o compensi per la produttività del personale) ed esaurisce completamente tutte le possibilità di utilizzo delle risorse ex art. 208 del codice della strada.

In senso negativo si sono orientate anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in sede consultiva (delibera n. 9 del 23 giugno 2006), le quali hanno escluso che i proventi ex art. 208 Cds si possano considerare come risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale ex art. 15 comma 1 lettera K) del CCNL 1 aprile 1999.

Particolarmente interessante, ai fini del presente parere, si rivela proprio *l'exkursus* interpretativo della Corte siciliana, la quale non ravvisa nell'articolo del codice della strada quella intima e palese connessione, espressamente richiesta dal contratto collettivo, tra mezzi finanziari e destinazione premiale degli stessi, necessaria per il finanziamento generalizzato del salario accessorio o delle indennità di turno.

Si argomenta, infatti, che le risorse che ciascun ente interessato può convogliare verso l'incentivazione di prestazioni o di risultati siano solo quelle che specifiche disposizioni di legge finalizzano a tale scopo: non dunque ogni entrata dell'ente può essere destinata a quell'impiego ma solo quelle che a tale utilizzo sono, in modo esplicito, geneticamente preordinate.

In tal senso, le Sezioni riunite siciliane valorizzano innanzitutto la qualificazione delle disposizioni di legge ("specifiche") reputate dal contratto collettivo idonee a destinare risorse per finanziare la componente variabile della retribuzione. Per soddisfare la previsione negoziale e, dunque, per canalizzare risorse verso iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi non è sufficiente una qualsivoglia copertura legislativa della risorsa che si intende impiegare a tale scopo, ma è necessario che la norma di legge contempra, in modo diretto e puntuale, le risorse da impiegare per scopi premiali.

In secondo luogo, la finalizzazione delle somme all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale deve essere l'effetto immediato della previsione legislativa. A questo proposito, nella citata pronuncia l'art. 208 del Ccodice della Strada (ovviamente nella versione vigente *ratione temporis*) non viene ritenuto soddisfare i requisiti della norma contrattuale. *"E ciò in quanto, in disparte ogni valutazione circa la qualificabilità di quella norma come specifica disposizione nel senso sopra specificato, essa, in ogni caso, non destina delle risorse alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, ma si limita a individuare risorse (nella specie, parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada) impiegabili per il perseguimento di obiettivi generici (per quanto di rilievo in questa sede, il miglioramento della circolazione sulle strade), suscettibili di essere specificati con apposita delibera annuale dell'organo esecutivo dell'ente"*.

In sintesi, l'opinione prevalente consolidatasi in sede giurisprudenziale ed amministrativa escludeva la legittimità dell'utilizzo dei proventi contravvenzionali per finalità di incentivazione del personale di polizia municipale.

Siffatte conclusioni deve essere vagliata alla luce delle modifiche apportate dalla citata legge 29 luglio 2010, n.120, al fine di lumeggiare la Civica Amministrazione richiedente il parere, sempre in termini di principi generali e ferma la discrezionalità dell'ente nelle scelte gestionali.

In linea generale, il Collegio non ritiene che il comma 4 lett. b) possa condurre al finanziamento del personale di vigilanza mediante corresponsione dell'indennità di turno ex art. 22 del CCNL (14 settembre 2000), poiché la norma si riferisce testualmente al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale mediante il miglioramento degli strumenti, dei mezzi e delle dotazioni in uso al personale di Polizia Locale (regime degli acquisti), ovvero mediante l'incremento della professionalità specifica e della capacità professionale del personale medesimo (ad esempio mediante corsi di formazione specifica).

La disposizione mira ad incrementare la dotazione strumentale in uso all'appartenente al ruolo di Polizia Locale, ovvero (valorizzando la congiunzione "anche") la capacità professionale specifica.

Viene in linea di conto il comma 5 bis dell'art. 208. La Sezione ha già ritenuto di escludere che anche tale disposizione consenta di destinare le risorse in oggetto per finanziare *tout court* il trattamento accessorio del personale di vigilanza con contratto di lavoro a tempo indeterminato (SRC Lombardia, deliberazione n.961/2010/PAR).

Innanzitutto, sotto un profilo letterale difetta un espresso richiamo in tal senso: infatti - per quanto concerne le destinazioni nell'ambito del rapporto di lavoro - la norma si limita a prevedere che *"la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro"*. I puntuali riferimenti legali parrebbero - implicitamente - limitare le possibilità di utilizzo delle suddette risorse in favore di istituti "giuslavoristici" necessariamente flessibili, senza estensioni in via interpretativa ad erogazioni potenzialmente continuative di natura retributiva o indennitaria.

In secondo luogo, non sembra ragionevole - anche in sede di esegesi teleologica - finanziare con tali proventi voci retributive o indennitarie in favore di dipendenti a tempo indeterminato che potrebbero rivestire carattere ricorrente.

Orbene, appare indubbio che l'indennità di turno presenti forti analogie con le voci retributive o indennitarie già scrutinate nel precedente orientamento.

La Sezione ha più volte ricordato, infatti, che la natura straordinaria dell'entrata, *ex se* inidonea ad assicurare flussi costanti nel tempo, osta alla destinazione a spese correnti di carattere ripetitivo, al fine di garantire la stabilità degli equilibri finanziari in ossequio a criteri di prudente e sana gestione.

Ad abundantiam, per analoghe ragioni, il Collegio ha ritenuto nel richiamato precedente, che le risorse in oggetto non possano finanziare i buoni pasto del personale di polizia municipale, trattandosi – di regola - di voce retributiva di natura stabile e ricorrente.

Ciò posto, il Collegio, ribadita la discrezionalità dell'ente in sede di allocazione delle risorse nel rispetto della normativa legale e contrattuale, ritiene possibile - ai sensi del vigente comma 5 *bis* - l'istituzione di specifici progetti finalizzati al miglioramento della circolazione stradale e della sicurezza della città da parte del personale di polizia locale.

Sul punto, è dirimente l'innovativo richiamo del predetto comma 5 *bis* "*al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187*".

Il requisito del finanziamento della turnazione risiede, evidentemente, nel fatto che i citati progetti attivino effettivamente nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un reale accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse.

Al riguardo, occorre dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di attività effettivamente nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in precedenza. In caso contrario, si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti in contrasto con la legge e con il CCNL attualmente in vigore.

Inoltre, con la delibera n. 412 del 19 marzo 2010 la Sezione ha già avuto modo di precisare che l'evoluzione dei processi di contrattazione integrativa decentrata ha ampliato i margini di autonomia degli enti nella individuazione dei casi e delle circostanze che legittimano la previsione di incrementi di risorse collegati a specifici progetti o a valutazioni in ordine agli incrementi di produttività.

Tuttavia anche le valutazioni inerenti le possibilità concrete di integrare le risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa sono subordinate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica e devono essere coerenti con i vincoli del quadro normativo delineato dall'articolo 1 comma 557 della L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Ai sensi di tale disposizione di recente modificata dall'art. 14 comma 7 del D.L. n. 78/2010 (convertito nella L. n. 122/2010) ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

E' certamente significativo che quest'ultima opzione sia tipizzata tra i possibili strumenti al fine di rispettare i vincoli dettati in materia di spesa di personale.

A sua volta l'art. 54 del recente decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 introduce significative modifiche all'art. 40 del decreto legislativo n. 165/2001, stabilendo tra l'altro che *"le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto ... dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione"* (comma 3 bis) e che *"gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa"* (comma 3 quinquies).

Più in generale, il Collegio rammenta che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. n. 78/2010 (convertito nella l. n. 122/2010), "a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio".

D'altronde, la Sezione ha già precisato che la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta solo se correlata al raggiungimento di specifici obiettivi, che giustificano appunto un compenso aggiuntivo e dedicato, ma soprattutto all'esistenza della relativa capacità di spesa e, quindi, alla compatibilità della spesa medesima con gli obiettivi e i vincoli del patto di stabilità interno. In altri termini gli enti pubblici locali, nella deliberazione e successiva erogazione delle risorse integrative aggiuntive, sono comunque tenuti a rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno e le norme vigenti che impongono il contenimento delle spese di personale (delibera n. 914 del 4 ottobre 2010).

Da ultimo, il Collegio ritiene utile evidenziare l'esistenza di un fisiologico differenziale tra accertamento e riscossione di questa tipologia di risorsa: orbene, non di rado ciò può comportare rischi di squilibrio finanziario ed *a fortiori* nel caso di specie, atteso che le somme accertate possono fornire, in parte, copertura ad impegni di spesa ormai "definitivi" quali - per l'appunto - i progetti di potenziamento dei servizi previsti dalla legge.

In materia, la Sezione ha da tempo osservato che le somme derivanti da sanzioni riferite a violazione del Codice della strada costituiscono una risorsa peculiare poiché si basano su una contestazione che non può essere considerata certa sino a che la sanzione amministrativa non sia stata portata formalmente a conoscenza del trasgressore e non siano scaduti i termini per la contestazione, amministrativa o giudiziaria o, addirittura, non si sia concluso il contenzioso. Inoltre, anche dopo la definitività dell'accertamento, nella prassi si riscontrano difficoltà nella riscossione che, in molti casi avviene dopo molti anni o, addirittura, non avviene.

L'accertamento di questa particolare risorsa e il suo eventuale utilizzo prima della riscossione sono, dunque, potenzialmente idonei ad arrecare pregiudizio alla sana gestione finanziaria dell'ente, qualora venga accertata l'insussistenza del titolo o si verifichi l'insolvenza del debitore o, comunque, non venga portata a termine la procedura di recupero coattivo. Principi di prudenza imporrebbero, pertanto, che gli enti locali procedessero all'accertamento di questa risorsa contestualmente alla riscossione dei relativi importi (delibera n. 601/2009).

La necessità di accertare tali risorse al momento della riscossione deriva, peraltro, non solo dall'aleatorietà di questa tipologia di entrata, ma anche dalla circostanza che quest'ultima ha una specifica destinazione che presuppone l'incasso; in caso contrario, ossia nell'ipotesi di mancata riscossione, il fondo dovrebbe essere alimentato da altre risorse.

In alternativa, l'Amministrazione potrà costituire un adeguato fondo svalutazione crediti oppure un vincolo d'indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero.

In conclusione, ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del codice della strada nella versione novellata dalla Legge n. 120/2010, il Collegio ritiene che gli enti locali possano provvedere, con i proventi derivanti da violazioni al codice della strada, al finanziamento delle prestazioni accessorie del personale di polizia municipale rese nell'ambito *"di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187"*.

La turnazione finanziabile ai sensi dell'art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada ricomprende un ambito limitato al servizio notturno e un oggetto specifico teso a prevenire le violazioni degli articoli inerenti la guida sotto l'effetto di alcool e di sostanze stupefacenti.

Le risorse devono essere finalizzate al miglioramento e all'incremento dei servizi, riferite ad attività effettivamente nuove e allocate sulla scorta di appositi programmi di accrescimento qualitativo e quantitativo del servizio.

E', poi, necessaria una puntuale verifica, a conclusione dell'esercizio finanziario, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di miglioramento prefissati, per l'erogazione in modo selettivo degli incentivi economici al personale (indennità di turnazione derivante da progetto specifico) sulla base di appositi indicatori anch'essi previamente individuati che diano visibilità all'apporto singolo di ciascun dipendente.

Tutto ciò in compiuta attuazione di una cultura del risultato orientata ad un costante miglioramento della *performance*, essendo (da tempo) interdetta qualsivoglia distribuzione "a pioggia" del salario accessorio.

Tali risorse non possono consentire in alcun caso deroghe alle ordinarie forme di retribuzione del personale, restando fermi i vincoli ed i limiti di finanza pubblica operanti in via generale. Il Comune deve, dunque, individuare le forme organizzative più idonee per raggiungere le finalità previste dalla legge, senza incentivazioni generalizzate e - comunque - nel puntuale rispetto dei limiti di fonte legale e contrattuale ai trattamenti economici accessori.

Il fisiologico *delta* tra accertamenti e riscossioni di tale tipologia di entrata nonché la specifica destinazione di quest'ultima rendono quantomai opportuno - per ragioni di prudenza contabile - provvedere all'accertamento di questa risorsa contestualmente alla riscossione dei relativi importi, oppure - in alternativa - alla costituzione di un adeguato fondo svalutazione crediti ovvero di un congruo vincolo di indisponibilità sull'avanzo di amministrazione libero.

P.Q.M.

Il Relatore

(Dott. Gianluca Braghò)

Il Presidente

(Dott. Nicola Mastropasqua)

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2013

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

(Sulpm Napoli)